



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 25 aprile 2024
(OR. en)

2023/0397(COD)

PE-CONS 80/24

ELARG 41
COWEB 53
FIN 360
CADREFIN 72
ECOFIN 423
BUDGET 27
RESPR 12
CODEC 1045

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani
occidentali

REGOLAMENTO (UE) 2024/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 30 gennaio 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si fonda sui valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Tali valori fanno parte dei criteri di adesione stabiliti al Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ("criteri di Copenaghen"), ai quali è subordinata l'adesione all'Unione.
- (2) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati, su condizioni eque e rigorose e sul principio meritocratico. Rimane essenziale un deciso impegno a favore dell'approccio "priorità alle questioni fondamentali", che richiede di prestare particolare attenzione allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali, al funzionamento delle istituzioni democratiche e alla riforma della pubblica amministrazione, nonché ai criteri economici. I progressi dipendono dall'attuazione, da parte di ciascun beneficiario, delle riforme necessarie per allinearsi all'acquis dell'Unione. La cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato restano componenti essenziali del processo di allargamento.
- (3) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha ulteriormente dimostrato che l'allargamento è un investimento geostrategico nella pace, nella sicurezza e nella stabilità. Alla luce del pieno e inequivocabile impegno dell'Unione a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali, l'orientamento e l'impegno dei partner dei Balcani occidentali nei confronti dell'Unione sono una chiara espressione della loro scelta strategica e della loro collocazione in una comunità di valori. Il percorso dei partner dei Balcani occidentali verso l'UE deve essere saldamente ancorato a progressi tangibili e concreti in materia di riforme.

- (4) È nell'interesse comune dell'Unione e dei suoi partner dei Balcani occidentali, segnatamente Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia ("beneficiari"), portare avanti gli sforzi di riforma dei sistemi politici, giuridici ed economici di tali paesi in vista della loro futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.
- (5) È necessario anticipare alcuni dei vantaggi dell'adesione all'Unione prima dell'adesione effettiva. La convergenza economica è al centro di tali benefici. Attualmente la convergenza dei Balcani occidentali in termini di prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d'acquisto rimane bassa, attestandosi tra il 30 % e il 50 % della media dell'Unione, e non sta progredendo in maniera sufficientemente rapida.
- (6) Al fine di ridurre tale disparità, nella sua comunicazione dell'8 novembre 2023, dal titolo "Un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali", la Commissione ha definito un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali basato su quattro pilastri: a) una maggiore integrazione con il mercato unico dell'UE; b) la promozione dell'integrazione economica regionale sulla base delle norme e degli standard dell'UE, attuando pienamente il piano di azione esistente per il mercato comune regionale; c) l'approfondimento delle riforme volte ad accelerare la crescita nella regione, promuovere la convergenza economica e rafforzare la stabilità regionale; e d) l'istituzione di un nuovo strumento di finanziamento: lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali ("Strumento").

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (7) L'attuazione del nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali richiede maggiori finanziamenti nel contesto di un nuovo strumento di finanziamento specifico, lo strumento per assistere la regione nell'attuazione delle riforme a favore della crescita economica sostenibile, dell'integrazione regionale e del mercato comune regionale.
- (8) Per conseguire gli obiettivi del nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali, è opportuno prestare particolare attenzione, per quanto riguarda i settori di investimento, a quelli che possono fungere da moltiplicatori fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico: connettività, compresi i trasporti sostenibili, decarbonizzazione, energia, transizioni verde e digitale, nonché istruzione e sviluppo delle capacità, con particolare attenzione ai giovani.
- (9) Le infrastrutture di trasporto sostenibili sono essenziali per migliorare la connettività tra i beneficiari e con l'Unione. Esse dovrebbero contribuire all'integrazione della regione dei Balcani occidentali nell'Unione. Nella sua proposta di revisione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), la Commissione ha incluso un nuovo corridoio che attraversa la regione dei Balcani occidentali (corridoio Balcani occidentali-Mediterraneo orientale). La rete TEN-T è il riferimento per il finanziamento di infrastrutture di trasporto sostenibili in tale regione, compresi i mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, come le ferrovie.

- (10) Lo strumento dovrebbe sostenere gli investimenti e le riforme che promuovono il percorso dei beneficiari verso la trasformazione digitale dell'economia e della società, in linea con la visione dell'Unione per il 2030 presentata nella comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021, dal titolo "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", che promuove un'economia digitale inclusiva a vantaggio di tutti i cittadini. Lo strumento dovrebbe adoperarsi per agevolare il conseguimento, da parte dei beneficiari, degli obiettivi generali e dei traguardi digitali per quanto riguarda l'Unione. Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 15 giugno 2023, dal titolo "Attuazione del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G", il pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G dovrebbe costituire il riferimento per i finanziamenti dell'Unione volti a garantire la sicurezza, la resilienza e la protezione dell'integrità dei progetti di infrastrutture digitali nella regione.
- (11) Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con condizioni di pagamento chiare. Tali obiettivi generali e specifici dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico. Lo strumento dovrebbe sostenere il processo di allargamento accelerando l'allineamento con i valori, le leggi, le norme, gli standard, le politiche e le prassi dell'Unione ("acquis") in vista dell'adesione alla stessa, nonché accelerare l'integrazione economica regionale e la progressiva integrazione dei beneficiari con il mercato unico dell'Unione, come pure la loro convergenza socioeconomica con l'Unione. Lo strumento dovrebbe inoltre promuovere la cooperazione regionale, le relazioni di buon vicinato, nonché la riconciliazione e la risoluzione delle controversie.

- (12) Oltre a promuovere la convergenza socioeconomica, lo strumento dovrebbe contribuire ad accelerare le riforme relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento, come lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, tra cui i diritti delle persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali e i rom, nonché i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI). Dovrebbe inoltre migliorare il funzionamento delle istituzioni democratiche e delle pubbliche amministrazioni; gli appalti pubblici, il controllo degli aiuti di Stato e la gestione delle finanze pubbliche; la lotta a tutte le forme di corruzione e criminalità organizzata; l'offerta educativa e formativa, nonché le politiche in materia di occupazione; la transizione verde e gli obiettivi climatici e ambientali della regione.
- (13) Il sostegno dell'Unione per mezzo dello strumento dovrebbe integrare il sostegno bilaterale e regionale fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio³, che rimane il principale strumento per la preparazione dei beneficiari all'adesione all'Unione, utilizzando nel contempo, ove possibile, i meccanismi e le strutture già esistenti e massimizzando le sinergie. L'approccio dovrebbe basarsi sulla metodologia di allargamento esistente, in particolare sulla metodologia riveduta del 2020 presentata dalla Commissione nella sua comunicazione del 5 febbraio 2020, dal titolo "Rafforzare il processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali", e sul piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali adottato dalla Commissione il 6 ottobre 2020.

³ Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1529/oj>).

- (14) Lo strumento dovrebbe integrare il dialogo economico e finanziario esistente senza comprometterne l'ambito di applicazione, migliorando in tal modo l'integrazione economica e la preparazione alla sorveglianza multilaterale delle politiche economiche da parte dell'Unione.
- (15) Lo strumento dovrebbe promuovere i principi di efficacia dello sviluppo, rispettando l'addizionalità e la complementarità al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e cercando di evitare duplicazioni e garantendo sinergie tra l'assistenza a norma del presente regolamento e altre forme di assistenza, compresi i pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti sia alle esportazioni che allo sviluppo, fornite dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi e da organizzazioni ed entità multilaterali e regionali.
- (16) In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione dovrebbe adoperarsi affinché i pertinenti portatori di interessi dei beneficiari, tra cui i parlamenti, le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per consentire loro di svolgere un ruolo significativo durante la progettazione e l'attuazione dei programmi e dei relativi processi di monitoraggio.

- (17) È opportuno continuare a fornire assistenza tecnica personalizzata e mirata, nonché assistenza alla cooperazione transfrontaliera, a sostegno degli obiettivi del presente strumento, nonché al fine di rafforzare le pertinenti capacità dei beneficiari di attuare i programmi di riforma.
- (18) Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza e il sostegno agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE, compreso il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbe in particolare garantire la protezione e la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto.
- (19) Lo strumento dovrebbe promuovere l'innovazione, la ricerca e la cooperazione tra le istituzioni accademiche e l'industria a sostegno delle transizioni verde e digitale, promuovendo le industrie locali con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese e alle start-up locali.
- (20) I beneficiari dovrebbero dare prova di un impegno credibile a favore dei valori europei, anche allineandosi alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, comprese le misure restrittive adottate dall'Unione.
- (21) Nell'attuare lo strumento è opportuno tenere conto dell'autonomia strategica dell'Unione, nonché degli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri e dei valori su cui si fonda l'Unione.

- (22) Le attività nel quadro dello strumento dovrebbero sostenere i progressi verso il rispetto delle norme sociali, climatiche e ambientali dell'Unione, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, e non dovrebbero contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. Le misure finanziate nell'ambito dello strumento dovrebbero essere in linea con i piani per l'energia e il clima dei beneficiari, con il loro contributo determinato a livello nazionale e con l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Lo strumento dovrebbe contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici e alla capacità di adattamento ai loro effetti negativi, nonché a promuovere la resilienza climatica. In particolare, i finanziamenti a titolo dello strumento dovrebbero promuovere la transizione verso un'economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare.

- (23) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi di uguaglianza e non discriminazione, elaborati nelle strategie dell'Unione dell'uguaglianza. Dovrebbe promuovere e far progredire la parità e l'integrazione di genere, garantire una partecipazione significativa delle donne nei processi decisionali e l'emancipazione di donne e ragazze nonché tutelare e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze, come anche prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, tenendo conto dei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e delle conclusioni del Consiglio e delle convenzioni internazionali pertinenti. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del pilastro europeo dei diritti sociali, anche per quanto riguarda la protezione dei minori e i diritti dei lavoratori. L'attuazione dello strumento dovrebbe essere in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁴ e il relativo protocollo e garantire l'accessibilità dei suoi investimenti e dell'assistenza tecnica, in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (24) Il presente regolamento dovrebbe promuovere l'agenda verde per i Balcani occidentali, inclusa nella comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020, dal titolo "Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali", rafforzando la tutela e il ripristino dell'ambiente, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e potenziando la resilienza agli stessi nonché accelerando la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

⁴ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

⁵ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>).

- (25) Rispecchiando il Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell'Europa e l'importanza di affrontare gli obiettivi in materia di clima e biodiversità in linea con gli impegni dell'accordo interistituzionale, lo strumento dovrebbe contribuire al conseguimento di un obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e 2027 agli obiettivi in materia di biodiversità. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile erogato attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali dovrebbe essere destinato ad obiettivi climatici. Tale importo dovrebbe essere calcolato utilizzando i marcatori di Rio, conformemente all'obbligo di comunicare all'OCSE i finanziamenti internazionali dell'UE per il clima, nonché ad altri accordi o quadri internazionali. Già nel giugno 2025 i coefficienti climatici dell'UE, applicabili a tutti i programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e stabiliti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 Multiannual Financial Framework" (Architettura dell'integrazione delle questioni in materia di clima nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027) (SWD(2022) 225), saranno applicati anche alla spesa per il clima nell'ambito della rubrica 6 del QFP ("Vicinato e resto del mondo"). Lo strumento si allineerà all'approccio di altri strumenti della rubrica 6, compreso lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), al fine di garantire una rendicontazione coerente in materia di clima nella regione. Lo strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

⁶ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

- (26) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e i beneficiari, dovrebbe garantire la conformità, la coerenza e la complementarità, maggiore trasparenza e responsabilizzazione nell'erogazione dell'assistenza, anche attuando adeguati sistemi di controllo interno e politiche antifrode. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato ai prerequisiti secondo cui ciascuno dei beneficiari rispetti e sostenga meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere ed eque, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente, così come lo Stato di diritto, nonché garantisca il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Un altro prerequisito dovrebbe essere che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo con progressi chiaramente misurabili e risultati tangibili nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.
- (27) L'importo massimo complessivo del sostegno dell'Unione attraverso lo strumento dovrebbe essere di 6 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2024 al 2027, di cui fino a 2 miliardi di EUR sotto forma di sostegno non rimborsabile e 4 miliardi di EUR a titolo di prestiti agevolati di assistenza finanziaria erogati dall'Unione e coperti con 2 miliardi di EUR. Almeno la metà dell'importo totale dovrebbe essere assegnata attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, compresi l'intero importo del sostegno non rimborsabile, previa deduzione dell'1,5 % per l'assistenza tecnica e amministrativa, e gli importi necessari per la copertura dei prestiti.

- (28) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dello strumento, dotazione che deve costituire il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale de 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie⁷, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.

⁷ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

- (29) In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, la passività finanziaria derivante dai prestiti a norma dello strumento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito del presente strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁹ ("regolamento finanziario"). L'importo indicativo del finanziamento per ciascun beneficiario dovrebbe essere calcolato sulla base della formula di cui all'allegato, combinando la quota di popolazione di un beneficiario rispetto alla popolazione complessiva della regione dei Balcani occidentali e il PIL medio pro capite della regione dei Balcani occidentali rispetto al PIL pro capite del rispettivo beneficiario, applicando un fattore di ponderazione pari rispettivamente al 60 % e al 40 %. Se non sono soddisfatte le condizioni di pagamento per lo svincolo dei fondi, la Commissione dovrebbe poter ridistribuire una parte o la totalità dell'importo tra altri beneficiari.

⁸ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj>).

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj>).

- (30) Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole, stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, assistenza finanziaria, operazioni di finanziamento misto e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.
- (31) Dovrebbero essere previste, se del caso, restrizioni in materia di ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione nell'ambito dello strumento in ragione della natura specifica dell'attività o quando l'attività incide sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.
- (32) Al fine di garantire l'attuazione efficiente dello strumento, compresa l'agevolazione dell'integrazione dei beneficiari nelle catene del valore europee, tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento dovrebbero avere origine da Stati membri, da beneficiari, da paesi candidati e da parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e da paesi che forniscono ai beneficiari un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione europea, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna nei paesi beneficiari, tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi.

- (33) Nel rispetto del principio secondo cui il bilancio dell'Unione è stabilito annualmente, è opportuno garantire la possibilità di applicare le flessibilità previste dal regolamento finanziario per altre politiche, anche in relazione ai riporti e al nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un uso efficiente dei fondi dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili nell'ambito dello strumento.
- (34) L'attuazione dello strumento dovrebbe essere sostenuta da una serie coerente e prioritaria di riforme e priorità relative agli investimenti mirate presso ciascun beneficiario (il "programma di riforme"), che fornisca un quadro per stimolare la crescita socioeconomica sostenibile e inclusiva, chiaramente articolato e allineato con i requisiti di adesione all'Unione e con i principi fondamentali del processo di allargamento. Il programma di riforme fungerà da quadro generale per il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Il programma di riforme dovrebbe essere elaborato in stretta consultazione con i pertinenti portatori di interessi, compresi i parlamenti, le autorità e gli organismi rappresentativi regionali e locali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile dei beneficiari, e i loro contributi dovrebbero trovare riscontro nel programma di riforme.
- (35) L'erogazione del sostegno dell'Unione dovrebbe essere subordinata al rispetto delle condizioni di pagamento e a progressi misurabili nell'attuazione delle riforme stabilite negli appositi programmi valutati e formalmente approvati dalla Commissione. Lo svincolo dei fondi dovrebbe essere strutturato di conseguenza, rispecchiando gli obiettivi dello strumento.

- (36) I programmi di riforme dovrebbero includere misure di riforma e settori di investimento prioritari mirati, insieme alle condizioni di pagamento sotto forma di tappe qualitative e quantitative misurabili che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure e a un calendario indicativo per l'attuazione di tali misure. I programmi di riforma dovrebbero inoltre includere un elenco preliminare dei progetti di investimento previsti che dovrebbero essere finanziati nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Dette tappe dovrebbero essere programmate entro il 31 agosto 2027, anche se il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono dovrebbe poter estendersi oltre il 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2028.
- (37) I programmi di riforme dovrebbero includere inoltre una spiegazione riguardo al sistema predisposto dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la corruzione, compresa la grande corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori.
- (38) I programmi di riforma dovrebbero includere una spiegazione delle modalità con cui le misure dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali, nonché al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" e alla trasformazione digitale.

- (39) Le misure previste nel contesto dei programmi di riforme dovrebbero contribuire a migliorare l'efficienza del sistema di gestione e di controllo delle finanze pubbliche e la lotta contro il riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione fiscali, la frode e la criminalità organizzata, nonché contribuire a un sistema efficace di controllo degli aiuti di Stato, al fine di garantire condizioni eque per tutte le imprese. Tali misure dovrebbero essere attuate dal beneficiario entro una data indicativa che potrebbe essere fissata, se necessario, per ciascuna misura, in una fase precoce dell'attuazione dello strumento.
- (40) I programmi di riforme dovrebbero basarsi sui risultati e comprendere indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici dello strumento di cui al presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero basarsi su indicatori concordati a livello internazionale. Gli indicatori dovrebbero inoltre essere coerenti, per quanto possibile, con gli indicatori chiave di prestazione inclusi nel quadro dei risultati dell'IPA III, nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+ e nel quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Gli indicatori dovrebbero essere pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.
- (41) I fondi a titolo dello strumento non dovrebbero sostenere attività o misure che compromettono gli accordi di pace nella regione.

- (42) La Commissione dovrebbe valutare ciascun programma di riforme sulla base dell'elenco di criteri di cui al presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'approvazione di tali programmi di riforme. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. La Commissione terrà debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio¹¹ e del ruolo del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), se del caso, in particolare nel monitorare il rispetto del prerequisito pertinente per il sostegno dell'Unione.
- (43) La decisione di esecuzione della Commissione di cui al presente regolamento dovrebbe costituire al tempo stesso un programma di lavoro ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario per quanto riguarda l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile a norma del presente regolamento.
- (44) Data l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere prevista la possibilità che un beneficiario presenti alla Commissione una richiesta motivata di modifica della decisione di esecuzione, qualora il programma di riforme, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive. Un beneficiario dovrebbe poter presentare una richiesta motivata di modifica del programma di riforme, anche proponendo addenda, se del caso.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

¹¹ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj>).

- (45) La Commissione dovrebbe poter modificare la decisione di esecuzione, in particolare per tenere conto di una variazione degli importi disponibili.
- (46) Qualora la redistribuzione del sostegno nell'ambito del presente strumento comporti che beneficiario riceva un sostegno supplementare, il beneficiario interessato dovrebbe presentare un programma di riforme riveduto con misure supplementari da realizzare. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito alla redistribuzione del sostegno.
- (47) È opportuno concludere un accordo sullo strumento con ciascun beneficiario al fine di stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e il beneficiario e specificare i meccanismi necessari relativi al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento, le norme in materia di imposte, dazi e oneri e le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi. Di conseguenza, con ciascun beneficiario dovrebbe essere concluso anche un accordo di prestito che stabilisca disposizioni specifiche per la gestione e l'attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. Sia l'accordo sullo strumento che l'accordo di prestito dovrebbero essere trasmessi, su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (48) L'accordo sullo strumento dovrebbe imporre ai beneficiari di garantire, conformemente ai principi dell'Unione sulla protezione dei dati e alle norme applicabili in materia, la raccolta e l'accessibilità di dati adeguati sulle persone e le entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione dei programmi di riforme, comprese informazioni riguardanti la titolarità effettiva.

- (49) Dovrebbe essere possibile erogare sostegno finanziario ai programmi di riforme sotto forma di prestito. Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dei beneficiari è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento finanziario e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.
- (50) È opportuno concedere prestiti ai beneficiari a condizioni estremamente agevolate con una durata massima di 40 anni e non iniziare il rimborso del capitale prima del 2034. È inoltre opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
- (51) Considerando che i rischi finanziari associati al sostegno ai beneficiari sotto forma di prestiti a norma dello strumento sono comparabili ai rischi finanziari associati alle operazioni di prestito in forza del regolamento (UE) 2021/947, la copertura della passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere costituita secondo un tasso del 9 %, in linea con l'articolo 211 del regolamento finanziario, e il finanziamento della copertura dovrebbe provenire dalla dotazione di 2 miliardi di EUR nell'ambito dello strumento.

- (52) Al fine di garantire che il tasso di copertura rimanga adeguato ai rischi finanziari e di illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica del tasso di copertura e la definizione degli elementi dettagliati del quadro di valutazione. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (53) Al fine di massimizzare l'effetto leva del sostegno finanziario dell'Unione per attrarre investimenti supplementari e garantire il controllo dell'Unione sulla spesa, gli investimenti infrastrutturali a sostegno dei programmi di riforme dovrebbero essere attuati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. I singoli progetti o programmi dovrebbero essere presentati al comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali affinché formuli un suo parere soltanto dopo il completamento delle pertinenti condizioni di pagamento stabilite nei programmi di riforme. In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento pertinenti per gli investimenti entro un anno, la Commissione dovrebbe poter ridistribuire il finanziamento degli investimenti nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali tra gli altri beneficiari.

¹² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

- (54) Al fine di garantire che i beneficiari dispongano di finanziamenti di avviamento per l'attuazione delle prime riforme, ciascun beneficiario dovrebbe avere accesso al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito dell'assistenza finanziaria erogata dal presente strumento sotto forma di prefinanziamento, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti e al rispetto dei prerequisiti per beneficiare del sostegno a norma dello strumento.
- (55) È importante garantire flessibilità e programmabilità nel fornire il sostegno dell'Unione ai beneficiari. A tal fine i fondi nell'ambito dello strumento dovrebbero essere svincolati secondo un calendario semestrale fisso, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, sulla base di una richiesta di svincolo dei fondi presentata dai beneficiari e previa verifica da parte della Commissione del rispetto soddisfacente tanto delle condizioni generali relative alla stabilità macrofinanziaria, alla sana gestione finanziaria pubblica, alla trasparenza e al controllo del bilancio quanto alle condizioni di pagamento pertinenti. Qualora una condizione di pagamento non sia soddisfatta secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di approvazione del programma di riforme, la Commissione potrebbe trattenere in tutto o in parte l'erogazione dei fondi corrispondente a tale condizione, seguendo una metodologia di pagamenti parziali. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo per lo svincolo dei fondi e fino a dodici mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni di pagamento siano state soddisfatte. Nel primo anno di attuazione tale termine dovrebbe essere prorogato a 24 mesi dalla valutazione iniziale negativa.

- (56) In deroga all'articolo 116, paragrafi 2 e 5, del regolamento finanziario, è opportuno fissare il termine di pagamento per i contributi ai bilanci dello Stato a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione al beneficiario ed escludere il pagamento di interessi di mora da parte della Commissione al beneficiario.
- (57) La Commissione dovrebbe fornire, su richiesta del Parlamento europeo nel quadro della procedura di scarico, informazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio dell'Unione nell'ambito dello strumento, in particolare per quanto riguarda gli audit effettuati, comprese le carenze individuate e le misure correttive intraprese, e per quanto riguarda l'aggiudicazione di contratti per investimenti nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, compreso, se del caso, l'importo del cofinanziamento dei beneficiari nonché altre fonti di contributo, anche provenienti da altri strumenti di finanziamento dell'Unione.
- (58) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 TFUE, nessun fondo né nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali entità designate, e quelle da esse detenute o controllate, non dovrebbero pertanto essere sostenute dallo strumento.

- (59) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁴, (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁵ e (UE) 2017/1939¹⁶ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitti di interesse, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.
- (60) In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe essere in condizione di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

¹³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

¹⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

¹⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

¹⁶ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

- (61) In conformità del regolamento finanziario, dovrebbero essere concessi alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura europea (EPPO) i diritti necessari e l'accesso, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione.
- (62) La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. Considerata la lunga casistica di assistenza finanziaria erogata ai beneficiari anche in regime di gestione indiretta e tenendo conto del loro graduale allineamento alle norme e alle prassi dell'Unione in materia di controllo interno, la Commissione dovrebbe fare affidamento in larga misura sul funzionamento dei sistemi dei beneficiari di controllo interno e di prevenzione delle frodi. In particolare, la Commissione e l'OLAF e, ove del caso, l'EPPO dovrebbero essere informati senza indugio in merito a tutti i casi sospetti di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interesse che incidono sull'esecuzione dei fondi nell'ambito dello strumento.
- (63) Inoltre i beneficiari dovrebbero comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e la dovrebbero tenere al corrente dell'andamento delle procedure amministrative o giudiziarie. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

- (64) Ciascun beneficiario dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio che confluisca in una relazione semestrale sul rispetto delle condizioni di pagamento del suo programma di riforme che accompagna la richiesta semestrale di svincolo di fondi. I beneficiari dovrebbero raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interesse in relazione alle misure sostenute dallo strumento, nonché fornire accesso a tali dati e informazioni.
- (65) La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione indipendenti per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
- (66) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, esaminando anche le sinergie e le complementarità con altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e del finanziamento.
- (67) Nell'interesse della trasparenza e della responsabilità, i beneficiari dovrebbero pubblicare i dati relativi ai destinatari finali che ricevono importi di finanziamento superiori all'equivalente di 50 000 EUR cumulativamente durante l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito dello strumento.
- (68) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dello strumento una volta completato.

- (69) I beneficiari dovrebbero sostenere media pluralistici liberi che rafforzino e promuovano la comprensione dei valori dell'Unione, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti dalla potenziale adesione all'Unione, intraprendendo nel contempo azioni decisive in termini di lotta contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri. Dovrebbero inoltre garantire una comunicazione pubblica proattiva, chiara e coerente, anche in merito al sostegno dell'Unione. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero rendere nota in modo attivo l'origine dei finanziamenti dell'Unione e garantirne la visibilità, in linea con il manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE.
- (70) L'attuazione dello strumento dovrebbe inoltre essere accompagnata da un rafforzamento della comunicazione strategica e della diplomazia pubblica per promuovere i valori dell'Unione e sottolineare il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.
- (71) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (72) Al fine di fornire finanziamenti ai beneficiari in tempo utile senza ulteriori ritardi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali ("strumento").

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento e il bilancio per il periodo dal 2024 al 2027, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

2. Lo strumento integra il regolamento (UE) 2021/1529 per fornire assistenza ai Balcani occidentali per la realizzazione di riforme connesse all'UE, in particolare riforme socioeconomiche inclusive e sostenibili e riforme riguardanti i fondamenti del processo di allargamento, allineate ai valori dell'Unione, nonché investimenti ai fini dell'attuazione dei rispettivi programmi di riforme, come stabilito al capo III.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "beneficiario", uno dei paesi seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo , Montenegro, Macedonia del Nord o Serbia;
- 2) "quadro della politica di allargamento": il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, comprendente la metodologia di allargamento riveduta, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari, i quadri negoziali che disciplinano i negoziati di adesione con i candidati, ove applicabile, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni pertinenti della Commissione, comprese, se del caso, quelle sullo Stato di diritto, e le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
- 3) "accordo sullo strumento": un accordo concluso tra la Commissione e il beneficiario che stabilisce i principi per la loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento; tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario per quanto riguarda la dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
- 4) "accordo di prestito": un accordo concluso tra la Commissione e un beneficiario che stabilisce le condizioni applicabili al sostegno dello strumento;

- 5) "programmi di riforme": una serie completa, coerente e prioritaria di riforme mirate e settori di investimento prioritari in ciascun beneficiario, comprese le condizioni di pagamento che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di misure connesse, e un calendario indicativo per la loro attuazione;
- 6) "misure": le riforme e gli investimenti stabiliti nei programmi di riforme di cui al capo III;
- 7) "condizioni di pagamento": le condizioni per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative osservabili e misurabili che un beneficiario deve attuare, come stabilito nei programmi di riforme a norma del capo III;
- 8) "operazione di finanziamento misto": un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti finanziari pubblici, comprese agenzie per il credito all'esportazione, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
- 9) "destinatario finale": una persona o un'entità che riceve finanziamenti nell'ambito dello strumento; per la parte dello strumento messa a disposizione come assistenza finanziaria, il destinatario finale sarà la tesoreria del beneficiario; per la parte dello strumento messa a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, il destinatario finale sarà il contraente o subcontraente che esegue il progetto di investimento.
- 10) "non arrecare un danno significativo": non sostenere o non svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Articolo 3
Obiettivi dello strumento

1. Gli obiettivi generali dello strumento sono:
 - a) sostenere il processo di allargamento accelerando l'allineamento ai valori, alle disposizioni legislative, alle regole, alle norme, alle politiche e alle prassi dell'Unione attraverso l'adozione e l'attuazione di riforme in vista della futura adesione all'Unione;
 - b) accelerare l'integrazione economica regionale e l'integrazione progressiva nel mercato unico dell'Unione;
 - c) accelerare la convergenza socioeconomica delle economie dei beneficiari con l'Unione;
 - d) promuovere la cooperazione regionale, le relazioni di buon vicinato, la riconciliazione e la risoluzione delle controversie nei Balcani occidentali, nonché i contatti interpersonali;

2. Gli obiettivi specifici dello strumento sono:

- a) rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, il funzionamento delle istituzioni democratiche, anche a livello regionale e locale e in termini di depolarizzazione, e la pubblica amministrazione, e soddisfare i criteri economici; ciò comprende: promuovere un sistema giudiziario indipendente, rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione, potenziare la lotta contro la frode e tutte le forme di corruzione, compresi la corruzione ad alto livello e il nepotismo, la criminalità organizzata, la criminalità transfrontaliera e il riciclaggio, nonché il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale, la frode fiscale e l'elusione fiscale; rafforzare l'osservanza del diritto internazionale; rafforzare la libertà e l'indipendenza dei media e la libertà delle istituzioni accademiche; combattere l'incitamento all'odio; creare un contesto favorevole alla società civile, favorendo il dialogo sociale; promuovere la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione di donne e ragazze, la non discriminazione e la tolleranza, per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali e i rom, nonché dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali;
- b) progredire verso il pieno allineamento dei beneficiari alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, comprese le misure restrittive dell'Unione;
- c) contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nei confronti dell'Unione e dei suoi valori;
- d) progredire verso l'armonizzazione delle politiche in materia di visti con l'Unione;

- e) consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione, sviluppare capacità locali e investire nel personale amministrativo dei beneficiari; garantire l'accesso alle informazioni, il controllo pubblico e il coinvolgimento della società civile nei processi decisionali; sostenere la trasparenza, la responsabilità, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche per quanto riguarda i poteri di controllo e di indagine sulla distribuzione dei fondi pubblici e sull'accesso agli stessi, nonché nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici e del controllo degli aiuti di Stato; appoggiare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale nei beneficiari ;
- f) accelerare la transizione dei beneficiari verso economie sostenibili, climaticamente neutre e inclusive, in grado di resistere alle pressioni concorrenziali del mercato unico dell'Unione, e verso un contesto di investimento stabile, e ridurre le loro dipendenze strategiche;
- g) promuovere l'integrazione economica regionale, in particolare attraverso progressi nella creazione del mercato comune regionale;
- h) promuovere l'integrazione economica dei beneficiari con il mercato unico dell'Unione, in particolare attraverso un aumento dei flussi commerciali e di investimento e catene del valore resilienti;
- i) sostenere l'integrazione economica regionale e una più stretta integrazione con il mercato unico dell'UE attraverso una migliore connettività nella regione in linea con le reti transeuropee per rafforzare la cooperazione regionale, le relazioni di buon vicinato, la riconciliazione e i contatti interpersonali;

- j) accelerare la transizione verde inclusiva e sostenibile verso la neutralità climatica entro il 2050, conformemente all'accordo di Parigi e al Green Deal, in linea con l'agenda verde 2020 per i Balcani occidentali e coprire tutti i settori economici, in particolare l'energia, compresa la transizione verso un'economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare, assicurando nel contempo che gli investimenti rispettino il principio "non arrecare un danno significativo";
- k) promuovere la trasformazione digitale e le competenze digitali quali fattori abilitanti di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva;
- l) dare slancio all'innovazione, alla ricerca e alla cooperazione tra le istituzioni accademiche e l'industria a sostegno delle transizioni verde e digitale, promuovendo le industrie locali con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese locali;
- m) dare impulso all'istruzione, alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento professionale di qualità a tutti i livelli, con particolare attenzione ai giovani, anche affrontando la disoccupazione giovanile, prevenendo la fuga di cervelli e sostenendo le comunità vulnerabili, e appoggiare le politiche per l'occupazione, compresi i diritti dei lavoratori, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, e contrastare la povertà.

Articolo 4
Principi generali

1. La cooperazione nell'ambito dello strumento è fondata sulle esigenze e promuove i principi di efficacia dello sviluppo , vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei beneficiari, attenzione a una chiara condizionalità e a risultati tangibili, partenariati inclusivi, trasparenza e responsabilità reciproca. Tale cooperazione si fonda sull'assegnazione e sull'uso efficaci ed efficienti delle risorse. Lo strumento si impegna a garantire un adeguato equilibrio geografico dei progetti di investimento.
2. La fornitura di assistenza macrofinanziaria non rientra nell'ambito di applicazione del presente strumento.
3. Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e lo integra. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo e che siano assicurati una supervisione e un controllo di bilancio adeguati. La Commissione garantisce complementarità e sinergie tra lo strumento e altri programmi dell'Unione, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e del finanziamento. Non vi è sovrapposizione tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1529.

4. Per promuovere la complementarità, la coerenza e l'efficienza delle loro azioni, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione e assicurare sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza, compresi pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti per l'esportazione e per lo sviluppo, fornita dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale. Tale coordinamento a livello locale comporta consultazioni regolari e tempestive e frequenti scambi di informazioni durante l'intera attuazione dello strumento.
5. Le attività nell'ambito dello strumento integrano e promuovono la democrazia, i diritti umani e l'uguaglianza di genere, si allineano progressivamente alle norme sociali, climatici e ambientali dell'Unione, integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, anche attraverso, se appropriato, valutazioni di impatto ambientale, e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. Tali attività evitano gli attivi non recuperabili e applicano i principi di "non arrecare un danno significativo" e di "non lasciare indietro nessuno", nonché l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo.

6. I beneficiari e la Commissione provvedono affinché la parità di genere, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione dei programmi di riforme e dell'attuazione dello strumento. I beneficiari e la Commissione adottano misure adeguate a prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul genere, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. La Commissione riferisce in merito a tali misure nel contesto delle sue relazioni periodiche riguardanti i piani d'azione sulla parità di genere.
7. Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con i piani per l'energia e il clima dei beneficiari, il loro contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 al più tardi o che promuovono investimenti a favore dei combustibili fossili o provocano effetti negativi significativi sull'ambiente, sul clima o sulla biodiversità.
8. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera per garantire, ove opportuno, il controllo democratico sotto forma di consultazione da parte del governo del beneficiario del rispettivo parlamento e dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, compresi i gruppi vulnerabili, tutte le minoranze e le comunità, se del caso, in modo da consentire loro di partecipare alla progettazione e all'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento nonché ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione, a seconda dei casi. Tale consultazione cerca di rappresentare il pluralismo della società del beneficiario.

9. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, assicura l'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione del sostegno, anche promuovendo l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode. La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sul volume e sulla destinazione del sostegno attraverso il quadro di valutazione di cui all'articolo 26. I beneficiari pubblicano dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono fondi dell'Unione per l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito del presente dispositivo, come descritto all'articolo 22.

Articolo 5

Prerequisiti per il sostegno dell'Unione

1. La concessione del sostegno ai beneficiari nell'ambito dello strumento è subordinata ad alcuni prerequisiti:
- a) i beneficiari difendono e rispettano meccanismi democratici effettivi, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere ed eque, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente e lo Stato di diritto, e garantiscono il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
 - b) per quanto riguarda la Serbia e il Kosovo, si impegnano in modo costruttivo, con progressi misurabili e risultati tangibili, nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviano negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

2. La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi, compresi i prefinanziamenti, a favore dei beneficiari nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto del quadro della politica di allargamento . Nel processo di monitoraggio la Commissione tiene inoltre conto delle pertinenti raccomandazioni di organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la sua commissione di Venezia o l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
3. Per quanto riguarda il prerequisito di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, la Commissione, conformemente alla decisione 2010/427/UE, tiene debitamente conto del ruolo e del contributo del SEAE.
4. La Commissione può adottare una decisione secondo la quale alcuni dei suddetti prerequisiti non sono stati rispettati e, in particolare, può rifiutare lo svincolo dei fondi di cui all'articolo 21, a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Capo II

Finanziamento e attuazione

Articolo 6

Bilancio

1. Le risorse da mettere a disposizione mediante lo strumento a norma dei paragrafi 2 e 3 non superano 6 000 000 000 EUR per il periodo dal 2024 al 2027.
2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento è pari a 2 000 000 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, con la ripartizione seguente:
 - a) il 98,5 % sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile ai beneficiari per l'attuazione dei programmi di riforme;
 - b) l'1,5 % per le spese a norma del paragrafo 6.
3. Il sostegno sotto forma di prestiti è disponibile per un importo massimo di 4 000 000 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Tale importo non costituisce parte dell'importo della garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947.

4. Nella corrispondente decisione di esecuzione di cui all'articolo 15, la Commissione stabilisce l'importo indicativo iniziale del finanziamento disponibile per ciascun beneficiario, secondo la metodologia di cui all'allegato, calcolato sulla base degli ultimi dati disponibili il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 33. Gli importi indicativi possono cambiare durante l'attuazione dello strumento conformemente ai principi di cui all'articolo 21.
5. A norma dell'articolo 19 del presente regolamento, l'importo dei fondi messi a disposizione a norma del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1529 è almeno pari al 50 % dell'importo complessivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale contributo include l'intero importo del sostegno finanziario non rimborsabile di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo previa deduzione dell'importo della copertura.

6. Le risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente valutazioni d'impatto, azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità dei beneficiari, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile, attività di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono strettamente agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di attività di sostegno alla trasparenza e di altre attività, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza *inter pares* e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti.

Articolo 7

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Lo strumento è attuato in conformità del regolamento finanziario, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con una delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento finanziario, in particolare assistenza finanziaria, sovvenzioni, appalti e operazioni di finanziamento misto.

3. In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, l'entità incaricata dell'attuazione delle operazioni di finanziamento misto può essere il Gruppo Banca europea per gli investimenti, istituzioni finanziarie multilaterali europee, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o istituzioni finanziarie bilaterali europee, come le banche di sviluppo o il Gruppo della Banca mondiale. Ove possibile, altre istituzioni finanziarie multilaterali non europee possono partecipare allo strumento mediante operazioni congiunte con istituzioni finanziarie europee. L'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento è integrata da forme aggiuntive di sostegno finanziario, da parte degli Stati membri o di terzi.

Articolo 8

Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento

1. La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi o alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:
- a) Stati membri, beneficiari, paesi candidati e parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
 - b) paesi che forniscono ai beneficiari un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna sul territorio dei beneficiari.

2. L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, se un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento.

La Commissione decide in merito all'accesso reciproco previa consultazione del beneficiario interessato.

3. Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 6.
4. Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 6.
5. Per le attività cofinanziate congiuntamente da un'entità o attuate in gestione diretta o gestione indiretta con le entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario si applicano altresì le norme applicabili a tali entità. Ciò non pregiudica le restrizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, che sono debitamente rispecchiate negli accordi conclusi con tali entità.

6. Le norme di ammissibilità e le norme sull'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e le norme sulla cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di limitazioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di aggiudicazione, nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, se:
- a) le limitazioni sono imposte dalla natura specifica o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione, o se tali limitazioni sono necessarie per l'efficace attuazione dell'attività;
 - b) l'attività o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o di uno qualsiasi dei beneficiari, compresa la sicurezza, la resilienza, la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali, comprese le infrastrutture della rete 5G, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento.
7. Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in casi di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione delle norme di ammissibilità renda la realizzazione di un'attività impossibile o estremamente difficoltosa.

Articolo 9
Accordo sullo strumento

1. La Commissione conclude con ciascun beneficiario un accordo sullo strumento per l'attuazione dello stesso, che stabilisce gli obblighi e le condizioni di pagamento dei beneficiari per l'erogazione dei finanziamenti dello strumento.
2. L'accordo sullo strumento è integrato da accordi di prestito a norma dell'articolo 17, che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. L'accordo sullo strumento, compresa la relativa documentazione, è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente e senza ritardo, previa richiesta.
3. Il finanziamento è concesso ai beneficiari dopo l'entrata in vigore dei rispettivi accordi sullo strumento e degli accordi di prestito applicabili.
4. L'accordo sullo strumento e gli accordi di prestito sottoscritti con ciascuno dei beneficiari e gli accordi conclusi con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento finanziario.

5. L'accordo sullo strumento stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti:
- a) l'impegno del beneficiario a compiere progressi sostanziali verso un quadro giuridico solido per combattere le frodi e porre in essere sistemi di controllo più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati per la protezione degli informatori, nonché meccanismi e misure volte a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nonché intensificare la lotta contro il riciclaggio, la criminalità organizzata, l'utilizzo improprio di fondi pubblici, il finanziamento del terrorismo, l'elusione, la frode o l'evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento;
 - b) le norme relative allo svincolo, al rifiuto dello svincolo, alla riduzione e alla redistribuzione dei fondi a norma dell'articolo 21;
 - c) le attività connesse alla gestione, al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit nell'ambito dello strumento, nonché ai riesami dei sistemi, alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione;
 - d) le norme in materia di rendicontazione alla Commissione circa l'eventualità e le modalità di soddisfacimento delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 12;
 - e) le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;

- f) le misure destinate effettivamente a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l'obbligo per le persone o i soggetti che attuano i fondi dell'Unione ai sensi dello strumento, di notificare senza ritardo alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO, i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interessi e altre attività illegali che incidono sui fondi forniti nell'ambito dello strumento, e il relativo seguito;
- g) gli obblighi di cui agli articoli 23 e 24, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte del beneficiario e per l'accesso ad esso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO, se del caso, a tali dati;
- h) una procedura volta a garantire che le richieste di erogazione del sostegno sotto forma di prestito rientrino nell'importo di prestito disponibile, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3;
- i) il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento;
- j) le norme e le modalità a disposizione dei beneficiari per la rendicontazione ai fini del monitoraggio dell'attuazione dello strumento e della valutazione del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
- k) l'obbligo per i beneficiari di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all'articolo 22;

Articolo 10

Riporti, rate annuali, stanziamenti di impegno

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo.
2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni in merito agli stanziamenti di impegno riportati, compresi i relativi importi, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.
3. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione a titolo dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.
4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Capo III

Programmi di riforme

Articolo 11

Presentazione dei programmi di riforme

1. Al fine di ricevere qualsiasi sostegno nell'ambito dello strumento, ciascun beneficiario presenta alla Commissione un programma di riforme per la durata dello strumento, basato sulla parte relativa alle riforme strutturali del programma di riforma economica più recente e sui relativi orientamenti strategici comuni concordati nel quadro del dialogo economico e finanziario del maggio 2023, sulla sua strategia di crescita, se del caso, sul quadro della politica di allargamento e sul piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali.
2. I programmi di riforma forniscono un quadro generale per conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, stabilendo le riforme che il beneficiario deve intraprendere, nonché i settori di investimento. I programmi di riforme comprendono misure per l'attuazione delle riforme attraverso un pacchetto globale e coerente. Nei settori degli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, anche corruzione ad alto livello, i diritti fondamentali e la libertà di espressione, i programmi di riforme rispecchiano le valutazioni contenute nel pacchetto della politica di allargamento.

3. Il programma di riforme è coerente con il più recente quadro di politica macroeconomica e di bilancio presentato alla Commissione nel contesto del dialogo economico e finanziario con l'Unione.
4. I programmi di riforme sono coerenti con le priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione del beneficiario e con altri documenti pertinenti, quali l'accordo di stabilizzazione e di associazione, il piano per l'energia e il clima, il contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, e sostengono tali priorità.
5. I programmi di riforme rispettano i principi generali enunciati all'articolo 4.
6. I programmi di riforme sono elaborati in modo inclusivo e trasparente, in consultazione con le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
7. La Commissione invita i beneficiari a presentare i rispettivi programmi di riforma entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione, non appena li riceve, trasmette i programmi di riforme dei beneficiari al Parlamento europeo e al Consiglio.
8. Nel caso in cui la redistribuzione del sostegno nell'ambito dello strumento porti un beneficiario a ricevere un sostegno supplementare, la Commissione invita tale beneficiario a presentare entro tre mesi un programma di riforme riveduto per la restante durata dello strumento. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito alla redistribuzione.

Articolo 12

Principi del finanziamento nel contesto dei programmi di riforme

1. Lo strumento fornisce incentivi per l'attuazione del programma di riforme di ciascun beneficiario fissando condizioni di pagamento sullo svincolo dei fondi. Tali condizioni di pagamento si applicano ai fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, e assumono la forma di tappe qualitative o quantitative misurabili. Tali tappe rispecchiano i progressi compiuti in materia di riforme socioeconomiche specifiche e sugli elementi fondamentali del processo di allargamento e lo Stato di diritto, connessi al conseguimento dei diversi obiettivi dello strumento, di cui all'articolo 3, in linea con il quadro della politica di allargamento.

Il rispetto di tali condizioni di pagamento comporta lo svincolo totale o parziale dei fondi, in funzione del loro grado di completamento.
2. Per quanto concerne i finanziamenti attuati tramite il fondo di cui all'articolo 19, il rispetto delle condizioni di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce una convalida preliminare. I fondi sono versati a seguito del ricevimento di una richiesta di pagamento da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per ricevere i contributi dei donatori.
3. La stabilità macrofinanziaria, una sana gestione delle finanze pubbliche, la trasparenza e il controllo del bilancio sono condizioni generali per i pagamenti che devono essere soddisfatte ai fini di qualsiasi svincolo dei fondi.
4. I fondi a titolo dello strumento non sostengono attività o misure che compromettono gli accordi di pace nella regione.

Articolo 13
Contenuto dei programmi di riforme

1. I programmi di riforme presentano in particolare gli elementi seguenti, che sono motivati e giustificati:
 - a) misure che costituiscono una risposta coerente, globale e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3, compresi riforme strutturali, investimenti e misure volti a garantire il rispetto dei prerequisiti di cui all'articolo 5, se del caso;
 - b) una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con i principi generali di cui all'articolo 4, nonché con i requisiti, le strategie, i piani e i programmi di cui agli articoli 4 e 11;
 - c) una spiegazione del modo in cui le misure dovrebbero rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), compresi lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la lotta contro la corruzione;
 - d) un elenco indicativo dei progetti e dei programmi di investimento destinati al finanziamento nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, compresi i rispettivi volumi complessivi di investimento e le scadenze previste per l'attuazione;
 - e) una spiegazione della proporzione in cui le misure contribuiranno, secondo le previsioni, agli obiettivi climatici e ambientali, e la loro compatibilità col principio "non arrecare un danno significativo";

- f) una spiegazione della proporzione in cui le misure contribuiranno, secondo le previsioni, alla trasformazione digitale;
- g) una spiegazione della proporzione in cui le misure contribuiranno, secondo le previsioni, agli obiettivi di educazione, formazione, occupazione e agli obiettivi sociali;
- h) una spiegazione della portata con cui le misure sono in grado di contribuire alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e delle ragazze, nonché alla promozione dei diritti delle donne e delle ragazze;
- i) per le riforme e gli investimenti, un calendario indicativo e le condizioni di pagamento previste per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative e quantitative misurabili, la cui attuazione è pianificata al più tardi entro il 31 agosto 2027;
- j) una spiegazione del modo in cui le misure dovrebbero contribuire a un allineamento progressivo e continuo alla PESC, comprese le misure restrittive dell'Unione;
- k) le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione efficaci del programma di riforme da parte del beneficiario, compresi le tappe qualitative e quantitative misurabili proposte e gli indicatori pertinenti di cui al paragrafo 2;
- l) una spiegazione del sistema attuato dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, le frodi, la corruzione, inclusa la corruzione ad alto livello, e i conflitti di interessi e per applicare le norme in materia di controllo degli aiuti di Stato, nonché le misure proposte per far fronte alle carenze esistenti nei primi anni dell'attuazione dei programmi di riforme;

- m) per la preparazione e, se del caso, l'attuazione dei programmi di riforme, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico dei beneficiari, dei portatori di interessi, compresi i parlamenti dei beneficiari, gli organismi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, e il modo in cui i programmi di riforme tengono conto dei contributi di tali portatori di interessi;
- n) un piano di comunicazione e visibilità sui programmi di riforma per il pubblico locale dei beneficiari;
- o) qualsiasi altra informazione pertinente.

2. I programmi di riforme sono basati sui risultati e comprendono indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. Tali indicatori si fondano, ove opportuno e pertinente, su indicatori concordati a livello internazionale e su quelli già disponibili relativi alle politiche dei beneficiari. Gli indicatori sono inoltre coerenti, per quanto possibile, con gli indicatori istituzionali chiave inclusi nel quadro dei risultati dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+ e nel quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

Articolo 14

Valutazione dei programmi di riforme da parte della Commissione

1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del programma di riforme di ciascun beneficiario o, se del caso, di eventuali modifiche di tale programma. Nell'effettuare la propria valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con il beneficiario e può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, oppure imporre al beneficiario di rivedere o modificare il programma di riforme.
2. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento, la Commissione, a norma della decisione 2010/427/UE, tiene debitamente conto del ruolo e del contributo del SEAE.
3. Nel valutare i programmi di riforme la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sul beneficiario, inclusa la sua situazione macroeconomica e la sostenibilità del debito, della motivazione e degli elementi forniti dal beneficiario, di cui all'articolo 13, nonché di ogni altra informazione pertinente, tra cui quelle di cui all'articolo 11.
4. Nella propria valutazione la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
 - a) se il programma di riforme rappresenti una risposta pertinente, globale, coerente e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3 e agli elementi di cui all'articolo 13;

- b) se il programma di riforme e le sue misure siano coerenti con i principi, le strategie, i piani e i programmi di cui agli articoli 4 e 11;
- c) se si possa prevedere che il programma di riforme acceleri i progressi verso il superamento del divario socioeconomico tra il beneficiario e l'Unione, migliorando in tal modo il suo sviluppo economico, sociale e ambientale, sostenga la convergenza verso le norme dell'Unione, riduca le disuguaglianze e rafforzi la coesione sociale;
- d) se si possa prevedere che il programma di riforme rafforzi ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
- e) se si possa prevedere che il programma di riforme acceleri la transizione dei beneficiari verso economie sostenibili, climaticamente neutre, resilienti ai cambiamenti climatici e inclusive migliorando la connettività regionale, compiendo progressi in relazione alla duplice transizione verde e digitale, compresa la biodiversità, riducendo le dipendenze strategiche e promuovendo la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la formazione, l'occupazione e le competenze e il mercato del lavoro in generale, con particolare attenzione ai giovani;
- f) se le misure incluse nel programma di riforme siano compatibili con i principi "non arrecare un danno significativo" e "non lasciare indietro nessuno";
- g) se il programma di riforme affronti adeguatamente i potenziali rischi nel rispetto dei prerequisiti e delle condizioni di pagamento;

- h) se le condizioni di pagamento proposte dal beneficiario siano adeguate e ambiziose, coerenti con il quadro per la politica di allargamento, nonché sufficientemente significative e chiare da consentire il corrispondente svincolo dei fondi in caso di adempimento e se gli indicatori di rendicontazione proposti siano adeguati e sufficienti per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali;
- i) se le modalità proposte dal beneficiario siano tali, secondo le previsioni, da prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione, i conflitti di interessi, la criminalità organizzata e il riciclaggio, come anche da indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento, e da garantire che non vi sia duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito nel quadro del regolamento (UE) 2021/1529, o di altri donatori;
- j) se il programma di riforme rifletta efficacemente i contributi dei portatori di interessi, compresi i parlamenti dei beneficiari, gli organismi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.

5. Ai fini della valutazione dei programmi di riforme presentati dai beneficiari, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

Articolo 15

Decisione di esecuzione del Consiglio

1. In caso di valutazione positiva la Commissione approva, mediante decisione di esecuzione, il programma di riforme presentato dal beneficiario a norma dell'articolo 14 oppure, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a norma dell'articolo 16. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31.
2. La decisione di esecuzione della Commissione stabilisce le riforme che il beneficiario deve attuare, i settori di investimento da sostenere e le condizioni di pagamento derivanti dal programma di riforme, compreso il calendario indicativo.
3. La decisione di esecuzione della Commissione stabilisce inoltre:
 - a) l'importo indicativo dei fondi globali a disposizione del beneficiario e le rate programmate da svincolare, compreso il prefinanziamento, strutturate conformemente all'articolo 13, una volta che il beneficiario abbia raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento pertinenti sotto forma di tappe qualitative e quantitative individuate in relazione all'attuazione del programma di riforme;
 - b) la ripartizione per rata del finanziamento tra sostegno sotto forma di prestito e sostegno non rimborsabile;
 - c) il termine entro il quale devono essere completate le condizioni di pagamento finali per le riforme;

- d) le modalità e il calendario per il monitoraggio, la rendicontazione e l'attuazione del programma di riforme, anche, se del caso, attraverso il controllo democratico di cui all'articolo 4, paragrafo 8, così come, laddove pertinente, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 25;
- e) gli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

Articolo 16

Modifiche dei programmi di riforme

1. Se il programma di riforma, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non può più essere realizzato dal beneficiario, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, il beneficiario può proporre un programma di riforma modificato. In tal caso il beneficiario può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima modifichi la sua decisione di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
2. La Commissione può modificare la decisione di esecuzione, in particolare per tenere conto di una modifica degli importi disponibili in linea con i principi di cui all'articolo 21.
3. Se ritiene che i motivi addotti dal beneficiario giustifichino una modifica del programma di riforme, la Commissione valuta il programma modificato in conformità dell'articolo 14 e può modificare la decisione di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, senza indebito ritardo.

4. In una modifica, la Commissione può accettare termini per le condizioni di pagamento che si estendono al 2028. Ciò non pregiudica il termine ultimo di cui all'articolo 21, paragrafo 9.

Articolo 17

Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

1. Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento finanziario.
2. In deroga all'articolo 220, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le erogazioni del prestito possono essere eseguite tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per conto del beneficiario. Gli importi recuperati sono trasferiti al beneficiario.
3. La Commissione sottoscrive con il beneficiario un accordo di prestito. L'accordo di prestito stabilisce l'importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno a norma dello strumento sotto forma di prestiti. I prestiti hanno una durata massima di 40 anni dalla data della firma dell'accordo di prestito.

Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, e in deroga a tale disposizione, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.

Per quanto concerne gli importi del prestito attuati tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, l'accordo di prestito:

- a) prevede altresì che il beneficiario autorizzi irrevocabilmente e incondizionatamente la Commissione a versare gli esborsi all'entità che attua il fondo su richiesta di quest'ultima e che la Commissione sia assolta dai suoi obblighi di pagamento nei confronti del beneficiario effettuando il pagamento a favore di tale entità;
 - b) prevede altresì l'obbligo per il beneficiario di sostenere i costi di attuazione e gli eventuali diritti dovuti per l'attuazione del fondo, conformemente alle condizioni concordate tra la Commissione e l'entità che attua il fondo.
4. L'accordo di prestito è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta.

Articolo 18

Copertura

1. A norma dell'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, una copertura per i prestiti a norma del presente regolamento è costituita al tasso del 9 % al momento della messa a disposizione dei fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. Tale copertura è costituita a partire dalla dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento.

Gli impegni di bilancio per la copertura sono assunti entro il 31 dicembre 2027. In deroga all'articolo 211, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento finanziario, la dotazione è versata progressivamente e costituita integralmente al più tardi al momento dell'erogazione integrale dei prestiti.

2. La copertura è versata al fondo comune di copertura attraverso una linea di bilancio specifica ed è utilizzata come parte delle coperture che sostengono rischi analoghi. Il tasso di copertura è rivisto con cadenza almeno triennale da ... [entrata in vigore del presente regolamento].
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 19

Attuazione di progetti e programmi di investimento nel contesto del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali

1. Al fine di beneficiare dell'effetto leva del sostegno finanziario dell'Unione per attrarre ulteriori investimenti, gli investimenti infrastrutturali a sostegno dei programmi di riforme sono attuati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.
2. La decisione di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 15 stabilisce l'importo dei fondi da mettere a disposizione per l'utilizzo nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.
3. La Commissione presenta le proposte pertinenti di progetti o programmi di investimento per il parere del comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947 dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento.
4. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile erogato attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali è destinato a obiettivi climatici.

5. I finanziamenti nell'ambito dello strumento forniti dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), previa deduzione dell'importo della copertura, sono attuati in regime di gestione indiretta tenendo conto di una riserva di investimenti e sono forniti gradualmente attraverso contributi versati al fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per la ricezione dei contributi dei donatori.
6. Tale finanziamento non è messo a disposizione per gli investimenti che devono essere sostenuti dal fondo congiunto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
7. I finanziamenti a titolo dello strumento erogati mediante i prestiti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento sono resi disponibili tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali in virtù dell'accordo di prestito tra la Commissione e i beneficiari a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento. Combinate per tutti gli accordi di prestito, sono presentate alla Commissione al massimo dodici richieste di esborso all'anno da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento. I progetti e i programmi di investimento possono ricevere sostegno da due fonti di finanziamento di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, nonché da altri programmi e strumenti dell'Unione, purché tale sostegno proveniente da fonti, programmi e strumenti diversi garantisca addizionalità e non copra il medesimo costo. Per ciascun progetto o programma di investimento, la Commissione fornisce al comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali una valutazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e il doppio finanziamento.

Articolo 20
Prefinanziamento

1. Dopo la presentazione del programma di riforme alla Commissione, il beneficiario può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito del presente strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.
2. La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 15 e l'entrata in vigore dell'accordo sullo strumento e dell'accordo di prestito di cui rispettivamente agli articoli 9 e 17. I fondi sono svincolati a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'articolo 5.
3. La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.

Articolo 21
*Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo,
riduzione e redistribuzione dei fondi, norme sui pagamenti*

1. Due volte all'anno il beneficiario presenta una richiesta debitamente motivata di svincolo dei fondi in relazione alle condizioni di pagamento soddisfatte relative alle tappe quantitative e qualitative come stabilito nei programmi di riforme.

2. La Commissione valuta senza indebito ritardo se il beneficiario ha rispettato i requisiti di cui all'articolo 5 e i principi di finanziamento di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e ha raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento stabilite nella decisione di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente di tali condizioni di pagamento presuppone che le misure relative alle medesime riforme per cui il beneficiario ha già raggiunto il conseguimento soddisfacente in decisioni precedenti non siano state annullate dal beneficiario. La Commissione può farsi assistere da esperti, compresi esperti degli Stati membri.
3. Se valuta positivamente il conseguimento soddisfacente di tutte le condizioni applicabili, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni. Tale decisione stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinati alle tesorerie dei beneficiari, e l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Per quanto concerne tali importi, la decisione costituisce la condizione di cui all'articolo 12 per l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria direttamente destinata alle tesorerie dei beneficiari e la convalida preliminare di cui all'articolo 12 per l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.
4. Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento di qualsiasi condizione secondo il calendario indicativo, lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni è rifiutato. Gli importi trattenuti sono svincolati solo allorché il beneficiario avrà debitamente dimostrato, nell'ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle condizioni corrispondenti.

5. Se conclude che il beneficiario non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione negativa iniziale di cui al paragrafo 4, la Commissione riduce l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle condizioni di pagamento pertinenti. Durante il primo anno di attuazione si applica un termine di 24 mesi, calcolato a decorrere dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 4. Il beneficiario può presentare le sue osservazioni entro due mesi dal momento in cui riceve comunicazione delle conclusioni della Commissione.
6. Qualsiasi importo corrispondente a condizioni di pagamento non soddisfatte entro il 31 dicembre 2028 non è dovuto ai beneficiari ed è disimpegnato o cancellato dall'importo disponibile del sostegno sotto forma di prestito, a seconda dei casi.
7. La Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento finanziario, oppure del prestito, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento o dagli accordi di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall'OLAF o delle relazioni della Corte dei conti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito a tale riduzione.

8. La Commissione può decidere di ridistribuire qualsiasi importo ridotto a norma del paragrafo 6 o 7 tra altri beneficiari dello strumento, modificando le decisioni di esecuzione di cui all'articolo 15.
9. Per la parte del finanziamento dello strumento versata a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinata alle tesorerie dei beneficiari, in deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine del pagamento di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione al beneficiario a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
10. L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento finanziario non si applica ai pagamenti effettuati, direttamente destinati alle tesorerie dei beneficiari, a norma del presente articolo e dell'articolo 23 del presente regolamento.
11. I pagamenti del sostegno finanziario non rimborsabile e dei prestiti a norma del presente articolo sono effettuati rispettivamente in conformità degli stanziamenti di bilancio, come stabilito nella procedura annuale di bilancio, e sono subordinati ai finanziamenti disponibili. I fondi sono erogati a rate. Una rata può essere versata in una o più frazioni.
12. L'importo messo a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinato alle tesorerie dei beneficiari, è versato a seguito della decisione di cui al paragrafo 3 conformemente all'accordo di prestito.

13. Il versamento di qualsiasi importo del sostegno sotto forma di prestiti, sia esso destinato direttamente alle tesorerie dei beneficiari o riconosciuto tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di una richiesta di pagamento nella forma stabilita nell'accordo di prestito.
14. L'importo messo a disposizione tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali è versato a seguito della decisione di cui al paragrafo 3, dopo presentazione della richiesta di pagamento di cui al paragrafo 13 e dopo il ricevimento di una richiesta di pagamento da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per ricevere i contributi dei donatori.

Articolo 22

Trasparenza per quanto riguarda le persone e le entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione dei programmi di riforme

1. I beneficiari pubblicano dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono finanziamenti superiori all'equivalente di 50 000 EUR cumulativamente nell'arco di quattro anni per l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito del presente strumento.
2. Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1, sono pubblicate le informazioni seguenti, in formato leggibile meccanicamente su una pagina web, ordinate in base ai fondi totali ricevuti, nel dovuto rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:
 - a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e la partita IVA o codice di identificazione fiscale del destinatario, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito dalla legislazione applicabile alla persona giuridica;

- b) nel caso di una persona fisica, il nome o nomi e il cognome o cognomi del destinatario;
 - c) l'importo ricevuto dal destinatario e le riforme e gli investimenti che tale importo contribuisce ad attuare nell'ambito dei programmi di riforme.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono pubblicate quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà dei destinatari finali interessati o di ledere gravemente i loro interessi commerciali. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione.
4. I beneficiari trasmettono per via elettronica alla Commissione almeno una volta all'anno i destinatari finali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in un formato leggibile meccanicamente che verrà definito nell'accordo sullo strumento di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera k).

Capo IV

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Articolo 23

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare lo strumento la Commissione e i beneficiari adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, dei prerequisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite negli accordi sullo strumento specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità, come anche l'indagine e il perseguimento di reati a danno dei fondi forniti a titolo dello strumento. Ciascun beneficiario si impegna a progredire verso sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati.
2. L'accordo sullo strumento prevede gli obblighi seguenti da parte del beneficiario:
 - a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità;
 - b) proteggere gli informatori;

- c) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, come anche per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti o programmi di investimento nell'ambito dei programmi di riforme, e adottare misure adeguate per trattare, ove applicabile e senza indugio, le richieste di assistenza giudiziaria reciproca presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri concernenti reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento;
- d) ai fini del paragrafo 1, in particolare per i controlli sull'uso dei fondi in relazione all'attuazione delle riforme di cui ai programmi di riforme, garantire la raccolta di dati adeguati, comprese informazioni sulla titolarità effettiva, sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del programma di riforme di cui al capo III e l'accesso a tali dati, nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati;
- e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129 del regolamento finanziario.

3. L'accordo sullo strumento prevede altresì il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi menzionati. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. Al beneficiario è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.
4. Le persone e le entità che attuano i fondi nell'ambito dello strumento segnalano senza indugio alla Commissione e all'OLAF qualsiasi caso presunto di frode, corruzione, conflitto di interesse e irregolarità che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 24

Ruolo dei sistemi interni nazionali e delle autorità di audit

1. Per la parte del finanziamento dello strumento messa a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, la Commissione fa affidamento sulle autorità di audit stabilite in ciascun beneficiario ai fini del controllo della spesa pubblica. Se del caso, sono coinvolti i servizi di coordinamento antifrode di ciascun beneficiario istituiti nel quadro dell'IPA III. Ove necessario, la Commissione si basa anche su un ulteriore controllo democratico di cui all'articolo 4, paragrafo 8.

Nei primi anni di attuazione i programmi di riforme danno priorità alle riforme connesse al capitolo di negoziato 32, in particolare per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche e il controllo interno, nonché la lotta contro la frode, insieme ai capitoli 23 e 24, in particolare per quanto riguarda la giustizia, la corruzione e la criminalità organizzata, e al capitolo 8, in particolare per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato.

2. I beneficiari comunicano senza indugio alla Commissione qualsiasi irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tengono la Commissione al corrente dell'andamento di eventuali procedure amministrative e giudiziarie in relazione a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.
3. Le entità di cui al paragrafo 1 mantengono un dialogo regolare con la Corte dei conti, l'OLAF e, se del caso, l'EPPO.
4. La Commissione può effettuare riesami dettagliati dei sistemi dell'esecuzione dei bilanci nazionali sulla base di una valutazione dei rischi e di un dialogo con le autorità di audit e formulare raccomandazioni per il miglioramento di tali sistemi.
5. La Commissione può adottare raccomandazioni indirizzate ai beneficiari su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità competenti non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto da tali autorità. Il beneficiario interessato attua tali raccomandazioni o fornisce una giustificazione della mancata attuazione.

Capo V

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Articolo 25

Monitoraggio e relazioni

1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento. Si prevede che gli indicatori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, contribuiranno al monitoraggio dello strumento da parte della Commissione.
2. L'accordo sullo strumento di cui all'articolo 9 stabilisce le norme e le modalità secondo le quali i beneficiari sono tenuti a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. La relazione affronta inoltre le sinergie e le complementarità dello strumento con altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e il doppio finanziamento. La relazione annuale è integrata da presentazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione dello strumento due volte l'anno.
4. La Commissione trasmette la relazione annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo al comitato di cui all'articolo 31.

Articolo 26

Quadro di valutazione dello strumento

1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione dello strumento ("quadro di valutazione") che illustra i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di riforme dei beneficiari.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento, definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione con lo scopo di illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il quadro di valutazione è operativo entro il 1° gennaio 2025 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico online.

Articolo 27

Valutazione dello strumento

1. Dopo il 31 dicembre 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione indipendente ex post del regolamento. Tale valutazione ex post esamina il contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
2. La valutazione ex post si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri.

3. La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni della valutazione ex post, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. La valutazione ex-post può essere discussa su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni futuri e di decidere l'assegnazione delle risorse. La valutazione ex post e il seguito dato sono resi pubblici.
4. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi i beneficiari, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità regionali e locali, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati ai sensi del presente regolamento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con i beneficiari.

Articolo 28

Relazioni da parte dei beneficiari nel contesto del dialogo economico e finanziario

Il beneficiario riferisce una volta all'anno, nel contesto del dialogo economico e finanziario, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione della parte relativa alle riforme del suo programma di riforme.

Articolo 29

Dialogo sullo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

1. La Commissione tiene, almeno due volte all'anno, un dialogo con le commissioni competenti del Parlamento europeo, se del caso. Prima di ogni dialogo, la Commissione fornisce al Parlamento informazioni scritte concernenti:
 - a) lo stato di avanzamento dei progressi realizzati nell'attuazione dello strumento;
 - b) la valutazione dei programmi di riforme;
 - c) le conclusioni principali delle relazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3;
 - d) le procedure di pagamento, trattenuta e riduzione, se del caso, comprese eventuali osservazioni presentate per garantire il rispetto soddisfacente delle condizioni; e
 - e) qualsiasi altro elemento pertinente in relazione all'attuazione dello strumento.
2. Il dialogo di cui al paragrafo 1 può coincidere con il dialogo geopolitico ad alto livello sull'IPA III per consentire un'adeguata riflessione sulle sinergie e le complementarità.
3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sullo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali, comprese, se del caso, le risoluzioni del Parlamento europeo.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 30

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 18 e 26 è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 18 e 26 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. Le deleghe di potere di cui agli articoli 18 e 26 possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 18 e 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) 2021/1529. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Riguardo agli atti di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 2, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. La Commissione avvia attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nei programmi di riforme, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme ai beneficiari. La Commissione garantisce che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. Le azioni finanziate a titolo dello strumento sono svolte in conformità dei requisiti di comunicazione e visibilità delle azioni esterne finanziate dall'Unione e di altri orientamenti pertinenti.
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota attivamente l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, mediante il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea", in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico in generale.
3. Le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità sono fornite in un formato accessibile.

Articolo 33
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Metodologia di ripartizione delle risorse globali per beneficiario

L'assegnazione a ciascun beneficiario è calcolata secondo le fasi seguenti, sulla base dei dati dell'anno di riferimento:

fase 1: determinazione di un criterio di ripartizione basato sulla popolazione che si fonda sul rapporto tra la popolazione del beneficiario e la somma totale delle popolazioni per la regione dei Balcani occidentali;

fase 2: determinazione di un criterio di ripartizione basato sul prodotto interno lordo (PIL) che si fonda sul rapporto tra il PIL medio pro capite della regione dei Balcani occidentali e il PIL pro capite del rispettivo beneficiario, diviso per la somma dei sei rapporti;

fase 3: combinazione dei pesi percentuali di ciascun beneficiario per la popolazione di cui alla fase 1 e per il PIL pro capite di cui alla fase 2, con un fattore di ponderazione del 60 % per la popolazione e del 40 % per il PIL pro capite.